



COMUNE DI BELLUNO

DETERMINAZIONE n. 1027 del 05/12/2018

OGGETTO: LOCAZIONE CON VALORIZZAZIONE PATRIMONIALE DI FABBRICATO (EDIFICIO N. 8) SITO PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO "EX CASERMA PIAVE" IN VIA TIZIANO VECELLIO, 82 A BELLUNO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.

IL DIRIGENTE COORDINATORE AMBITO TECNICO AREA PATRIMONIO E DEMANIO

Premesso che:

- con atto di transazione repertorio del Notaio M. Palumbo n. 31551 del 05.04.2012 registrato a Belluno il 10.04.2012 al n. 1316 serie 1T, trascritto a Belluno il 14.04.2012 ai nn. 4225 e 3437 di formalità, il Comune di Belluno ha acquisito dall'Agenzia del Demanio, per il diritto di proprietà superficiaria (disponendo già della proprietà dell'area), il complesso immobiliare denominato "ex Caserma Piave", in via Tiziano Vecellio, censito nel Catasto Fabbricati al Foglio 48 con la particella 351, cat. B1 cl. 1 cons. m³ 39.706 rendita € 36.911,49.=;
- il compendio, acquisito al patrimonio disponibile del Comune, consta di un vasto appezzamento di terreno urbano (pari a circa 32.000 m²), sul quale sono presenti una serie di edifici con caratteristiche tipologiche e funzionali differenziate, con una volumetria di m³ 39.706;
- l'area rientra integralmente tra le Z.T.O. F, destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, normate dall'art. 7 delle NN.TT.A. del P.R.G. vigente;
- con Deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 26.02.2009, ai sensi dell'art. 7, par. 6 delle NN.TT.A. del P.R.G. vigente è stata modificata l'originaria destinazione F.M dell'area della ex Caserma Piave prevedendo due azzonati: FII (servizi tecnologici) nella porzione sud dell'area (ritenuta all'epoca idonea per l'insediamento di un Polo Ecologico Comunale) e F.PS (pubblici servizi) per il resto dell'area; una fascia lungo via Tiziano Vecellio risulta inoltre classificata quale Z.T.O. F.VV (verde vincolato ambito Variante Veneggia – art. 7, 18 NN.TT.A. P.R.G. Vigente) e zona di rispetto stradale;
- con Deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 30.09.2014 ad oggetto "modifica destinazione specifica Z.T.O. F – art.- 7 comma 6 delle NN.TT.A del P.R.G. - ex Caserma Piave" è stata modificata la specifica destinazione della suddetta zona;
- l'area rientra integralmente nella zona di tutela "B" del Piano di Rischio Aeroportuale, di cui alla variante al P.R.G. approvata dal Consiglio comunale con Deliberazione n. 22 del 12.05.2009;
- l'art. 7 delle NN.TT.A del P.R.G. Vigente prevede che nelle Z.T.O F sia ammesso l'intervento di soggetti, anche privati, subordinato alla stipula di una convenzione e che sulla ammissibilità ed opportunità dell'intervento sotto il profilo del concreto perseguimento dell'interesse pubblico e della garanzia della funzione pubblica, nonché sui conseguenti contenuti della convenzione si esprima il Consiglio comunale attraverso apposita deliberazione;

n. 1027 pag. 1/7

- l'Amministrazione comunale non è in grado di assumere l'impegno finanziario per il recupero e la riqualificazione dell'area e dei fabbricati ai fini della loro utilizzazione;
- nell'ambito delle proprie politiche culturali e sociali basate su solidarietà, pluralismo, sussidiarietà e sul connubio tra ambiente e cultura come mezzo per il miglioramento della qualità della vita, l'Amministrazione comunale intende promuovere l'avvio di un progetto per l'utilizzo dell'area, mirato all'insediamento di attività/iniziative che rivestano anche un interesse ed una rilevanza di carattere pubblico, con la finalità di incentivare la massima fruizione e valorizzazione del sito in cui insiste la “ex Caserma Piave”, anche quale luogo di cultura e di aggregazione;
- in particolare il Comune intende perseguire gli obiettivi di:
 - recupero degli edifici e degli spazi dell'area dell'ex Caserma Piave;
 - valorizzazione del mondo del volontariato e dell'associazionismo;
 - valorizzazione dei soggetti territoriali che propongano progetti innovativi e sostenibili;
 - sviluppo di professionalità di settore ed opportunità di impiego;
 - avvio di progettualità diffuse e continuative;
 - creazione di uno stretto legame tra Amministrazione e Comunità, che sia espressione di una progettualità complessiva di coinvolgimento dei cittadini nella vita della Città;
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 43 del 21.03.2014 è stato approvato lo studio denominato “ex Caserma Piave – Analisi dello stato di fatto e prospettive di valorizzazione” predisposto dal Servizio Opere Pubbliche/Espropri del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio ed Attività Socio-culturali e conservato agli atti del medesimo Servizio nonché lo schema di bando per la presentazione di manifestazioni d'interesse alla realizzazione di progetti nell'ambito dell'area della ex Caserma Piave;
- in data 01.04.2014 è stato pubblicato l'avviso per la presentazione, da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati, di proposte relative al recupero e all'utilizzo degli edifici presenti nell'area denominata “ex Caserma Piave”, per la realizzazione di progetti, possibilmente ad alto contenuto di innovazione, e di iniziative ed attività a specifico contenuto culturale, aggregativo, sociale, sportivo, formativo ed imprenditoriale;
- entro il termine previsto dal bando del 31.05.2014 sono pervenute n. 16 manifestazioni di interesse;
- in particolare con nota del 29.05.2014, assunta al protocollo comunale n. 16271 del 29.05.2014, l'Associazione di Promozione Sociale Casa dei Beni Comuni ha presentato una proposta relativa alla realizzazione di uno spazio sociale autogestito che si articolava negli immobili n. 8 (con sala polifunzionale per incontri, eventi, assemblee, area per studio e co-working, bar con relativo magazzino, ufficio e servizi igienici), n. 12 (hangar da trasformare in padiglione dello sport con campo polifunzionale, palestra di roccia, rampa per skateboard, piccola palestra per arti orientali e boxe dilettantistica, magazzino e spogliatoio da affidare alla gestione di un gruppo da costituire in A.S.D., mirata in particolare a percorsi di inclusione sociale) e n. 11 (hangar da destinare in parte a laboratorio polifunzionale e deposito per le attività di officina e falegnameria necessarie al progetto, workshop e corsi di formazione, in parte a magazzino attrezzature e in parte a piccole fiere, esposizioni e iniziative culturali), prevedendo inoltre il possibile utilizzo della tettoia n. 9 per eventi estivi, a servizio di tutte le realtà ospitate dal complesso;
- l'Associazione, che si propone come capofila di un gruppo costituito anche da altre organizzazioni (Comitato Bellunese Acqua Bene Comune, Associazione di promozione sociale Bug, Gruppo Rovesci e Diritti, Collettivo Belluno Più, Gruppo Coltivare Condividendo, A.P.S. Slowmachine, Gruppo Natura Lentiai, Progetto Pubbliche Energie) svolge da anni una intensa attività tesa alla costruzione di una “capacità comunitaria”, quale antidoto alla frammentazione sociale e mezzo per la valorizzazione delle risorse positive, attraverso la cooperazione attiva nell'organizzazione e condivisione di attività culturali, di formazione, sociali, sportive ecc.;
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 145 del 28.08.2014, l'Amministrazione ha stabilito di

assegnare all'Associazione "Casa dei Beni Comuni", per la realizzazione del progetto presentato, l'edificio n. 8 e l'hangar n. 12 ed ha approvato uno schema tipo di convenzione, in attuazione del principio di sussidiarietà (ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione e dell'art. 3, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000) e dell'articolo 7 delle NN.TT.A del P.R.G. vigente;

- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 30.09.2014, come successivamente rettificata con Deliberazione di Consiglio comunale n. 60 del 28.11.2014, sono state definite le principali condizioni contrattuali nonché le percentuali di riduzione da applicare al canone di locazione previsto al termine del periodo di recupero dell'intervento effettuato dai soggetti assegnatari;
- con scrittura privata repertorio n. 250 del 15.12.2014 è stata stipulata la convenzione, ai sensi dell'articolo 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G. attraverso la quale il Comune di Belluno ha autorizzato l'Associazione "Casa dei Beni Comuni" allo svolgimento dei lavori di recupero del fabbricato n. 8 e dell'hangar n. 12 siti nell'ambito del compendio immobiliare denominato "ex Caserma Piave" in via Tiziano Vecellio numero 82 e catastalmente identificato nel Catasto Fabbricati al foglio 48 con la particella 351;
- con denuncia di variazione (Docfa) approvata dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Belluno – Territorio in data 28.04.2015 protocollo n. BL0028719 la particella 351 è stata soppressa e suddivisa in subalterni tra cui i subalterni 6 e 7 corrispondenti all'edificio n. 8 ed all'hangar n. 12;
- con denuncia di variazione (Docfa) approvata dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Belluno – Territorio in data 5.02.2018 protocollo n. BL00093372 è stata aggiornata la planimetria catastale a seguito dei lavori eseguiti;
- con note a firma del Presidente, assunte al protocollo comunale al n. 10212 del 9.03.2018 e n. 24555 del 26.06.2018, conservate agli del Area Patrimonio e Demanio, l'Associazione "Casa dei Beni i Comuni" ha presentato la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto dei lavori di recupero dell'edificio n. 8 (articolo 2 della convenzione rep. n. 250/2014), ammontanti ad € 43.738,86.=;
- a seguito degli aggiornamenti catastali sopraccitati l'edificio n. 8 in oggetto è ora catastalmente identificato come segue: Comune di Belluno – Catasto Fabbricati Foglio 48 Particella 351 Subalterno 6 Cat. B/1 Cl. 1 Cons. 709 m³ Sup. Catastale 193 m² Rendita € 659,10.=;

Considerato che:

- l'immobile in questione rientra nel patrimonio disponibile del Comune di Belluno;

Visti:

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti locali e dei loro organismi*";
- la delibera di Consiglio comunale n. 67 del 21.12.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto "*Approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 e relativi allegati*";
- la delibera di Consiglio comunale n. 58 del 21.12.2017, ad oggetto "*Approvazione aggiornamento documento unico di programmazione relativo al triennio 2018/2020*";
- la delibera di Giunta comunale n. 10 del 29.01.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto "*Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2018/2010. Approvazione degli obiettivi/performance e PEG finanziario*";
- la delibera di Giunta comunale n. 82 del 28.05.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto "*Bilancio di previsione 2018/2020; variazione in via d'urgenza ex art. 42 comma 4 e art. 175 comma 4 del TUEL e variazione al PEG 2018/2020*";
- la delibera di Consiglio comunale n. 30 del 31.07.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto "*Bilancio di Previsione 2018/2020 – Variazione di assestamento generale*

- comprendente il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio – Approvazione”;*
- la delibera della Giunta comunale n. 156 del 27.08.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto “*Variatione al Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018/2020 – Piano degli obiettivi/performance. Approvazione”;*
 - il vigente Statuto comunale;

Ritenuto di:

- provvedere alla stipula con l’Associazione di Promozione Sociale Casa dei Beni Comuni C.F. 93050020259 con sede in via Santa Maria dei Battuti, 13 – 32100 Belluno - di un contratto di locazione con valorizzazione patrimoniale del fabbricato “edificio n. 8”, sito nell'ambito del compendio immobiliare denominato “Ex Caserma Piave” in via Tiziano Vecellio, 82, per gli scopi ed alle principali condizioni di seguito indicate; l'unità immobiliare, concessa in locazione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova è attualmente censita al Catasto Fabbricati al Foglio 48, particella 351, subalterno 6 Categoria B/1 Cl. 1 Cons. 709 m³ Sup. Catastale 193 m² Rendita € 659,10.= ed è meglio identificata nella planimetria che si allega sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - durata: anni 9 (nove) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto;
 - è escluso il rinnovo tacito, alla scadenza del contratto di locazione commisurato al recupero dell'investimento, l’Associazione potrà richiedere la stipula di un nuovo contratto di locazione alle condizioni di durata e di canone stabilite nella citata convenzione rep. n. 250/2014, articolo 8;
 - canone di concessione annuo di € 3.949,00.= (Euro tremilanovecentoquarantanove/00) esente IVA ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972;
 - scomputo totale del canone: il canone complessivo di € 35.541,00.= (Euro trentacinquemilacinquecentoquarantuno), sarà scomputato integralmente all’Associazione di Promozione Sociale Casa dei Beni Comuni in quanto interamente coperto dalla spesa sostenuta di € 43.738,86.= (Euro quarantatremilasettecentotrentotto/86) che la stessa Associazione ha assunto a proprio carico per la realizzazione di lavori di recupero dei locali relativi all’edificio n. 8, ai sensi dell’articolo 2 della convenzione rep. n. 250/2014;
 - interventi di manutenzione straordinaria, gestione e obblighi: la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e delle aree pertinenziali sono a carico della Locataria, così come le spese di pulizia, riscaldamento, energia elettrica, acqua, telefono, asporto rifiuti, oltre a tutte le imposte eventualmente dovute per legge;
 - esonero del Comune di Belluno da ogni responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti da atto doloso o colposo della Locataria;
 - spese di gestione (riscaldamento, energia elettrica, acqua, asporto rifiuti, telefono), pulizia, manutenzione ordinaria e altre imposte dovute per legge (es. TASI) a carico della Locataria;
 - divieto di sub-locazione anche parziale dei locali e divieto di cessione o trasferimento del contratto di locazione: eventuali deroghe dovranno essere autorizzate per iscritto;
 - spese contrattuali: 50% a carico del Comune di Belluno e 50% a carico dell’Associazione;
- approvare l'allegato schema contrattuale (allegato “B”), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che potrà subire in sede di stipula le modifiche di carattere tecnico che si dovessero rendere necessarie;

Dato atto che la presente determinazione è relativa a lavori realizzati da terzi (nella fattispecie in esame da parte dell’Associazione di Promozione Sociale Casa dei Beni Comuni), in nome proprio ma per conto del Comune su un'immobile di proprietà comunale, con scomputo totale del canone di locazione dello stesso immobile per l'intera durata del contratto;

Richiamato il principio di competenza finanziaria in forza del quale l'accertamento e l'impegno

sono imputati nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione è esigibile;

Dato atto che la presente determinazione comporta una spesa complessiva, a titolo di riaddebito delle spese sostenute dall'Associazione di Promozione Sociale Casa dei Beni Comuni per conto del Comune, pari ad Euro 43.738,86.=, da imputare come indicato nella scheda contabile in allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che la presente determinazione comporta altresì un'entrata complessiva, a titolo di anticipazione di canoni di locazione, pari ad Euro 35.541,00.=, da imputare come indicato nella scheda contabile in allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il crono-programma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, è il seguente:

Capitolo n. 20907075/0 "Interventi Ex Caserma Piave"

Anno di contabilizzazione	Euro	Controllo di cassa
2018	43.738,86.=	SI'

Dato atto che il crono-programma di entrata, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, è il seguente:

Capitolo n. 31030265/0 " Proventi per fitti e concessioni di fabbricati":

Anno di esigibilità	Euro	Controllo di cassa
2018	35.541,00.= esente IVA (art. 10 D.P.R. 633/72)	

che i conseguenti impegno/accertamento sono registrati dal Servizio Ragioneria e riportati nell'allegato visto di copertura finanziaria;

Dato atto che:

- oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come modificato dal D.L. 10.10.2012, n. 174;
- il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del Documento Unico di Programmazione 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 21.12.2017;
- il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Richiamati:

- il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lettera d), 109, 183 e 191 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- l'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- l'art. 40 del vigente Statuto comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 28.02.2018, ad oggetto "Approvazione nuova organizzazione uffici del Comune";

- il decreto del Sindaco n. 2 del giorno 1.03.2018 ad oggetto: “Assegnazione incarico di coordinatore d’Ambito all’architetto Carlo Erranti”;

DETERMINA

1) **di provvedere** alla stipula con l’Associazione di Promozione Sociale Casa dei Beni Comuni C.F. 93050020259 con sede in via Santa Maria dei Battuti, 13 – 32100 Belluno - di un contratto di locazione con valorizzazione patrimoniale del fabbricato “edificio n. 8”, sito nell’ambito del compendio immobiliare denominato “Ex Caserma Piave” in via Tiziano Vecellio, 82, per gli scopi ed alle principali condizioni di seguito indicate; l’unità immobiliare, concessa in locazione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova è attualmente censita al Catasto Fabbricati al Foglio 48, particella 351, subalterno 6 Categoria B/1 Cl. 1 Cons. 709 m³ Sup. Catastale 193 m² Rendita € 659,10.= ed è meglio identificata nella planimetria che si allega sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

- durata: anni 9 (nove) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto;
- è escluso il rinnovo tacito, alla scadenza del contratto di locazione commisurato al recupero dell’investimento, l’Associazione potrà richiedere la stipula di un nuovo contratto di locazione alle condizioni di durata e di canone stabilite nella citata convenzione rep. n. 250/2014, articolo 8;
- canone di concessione annuo di € 3.949,00.= (Euro tremilanovecentoquarantanove/00) esente IVA ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972;
- scomputo totale del canone: il canone complessivo di € 35.541,00.= (Euro trentacinquemilacinquecentoquarantuno), sarà scomputato integralmente all’Associazione di Promozione Sociale Casa dei Beni Comuni in quanto interamente coperto dalla spesa sostenuta di € 43.738,86.= (Euro quarantatremilasettecentotrentotto/86) che la stessa Associazione ha assunto a proprio carico per la realizzazione di lavori di recupero dei locali relativi all’edificio n. 8, ai sensi dell’articolo 2 della convenzione rep. n. 250/2014;
- interventi di manutenzione straordinaria, gestione e obblighi: la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e delle aree pertinenziali sono a carico della Locataria, così come le spese di pulizia, riscaldamento, energia elettrica, acqua, telefono, asporto rifiuti, oltre a tutte le imposte eventualmente dovute per legge;
- esonero del Comune di Belluno da ogni responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti da atto doloso o colposo della Locataria;
- spese di gestione (riscaldamento, energia elettrica, acqua, asporto rifiuti, telefono), pulizia, manutenzione ordinaria e altre imposte dovute per legge (es. TASI) a carico della Locataria;
- divieto di sub-locazione anche parziale dei locali e divieto di cessione o trasferimento del contratto di locazione: eventuali deroghe dovranno essere autorizzate per iscritto;

2) **approvare** l’allegato schema contrattuale (allegato “B”), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che potrà subire in sede di stipula le modifiche di carattere tecnico che si dovessero rendere necessarie;

3) **di assumere** l’impegno di spesa per € 43.738,86= e l’accertamento di entrata per € 35.541,00.= con imputazione nei modi e nei termini evidenziati nella scheda contabile allegata, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4) **di trasmettere** la presente determinazione al Dirigente Coordinatore Risorse per l’apposizione del visto di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 179, comma 3 e dell’articolo 183 comma 7 del D.Lgs n. 18.08.2000, n. 267.

Allegati:

- A) planimetria;
- B) schema contrattuale.

La determinazione diviene esecutiva alla data di apposizione del visto di regolarità contabile.

Sottoscritta dal Dirigente
ERRANTI CARLO
con firma digitale

ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA

PROP - 4381 / 2018


Esercizio 2018

Pagina 1 di 1


Movimenti Anno 2018

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento	Missione/Titolo	Livello 4	Importo	Descrizione
		Causale	Programma/Tipologia	Livello 5		
		Finanziamento				
E	31030265 / 0 PROVENTI PER FITTI E CONCESSIONI DI FABBRICATI	Accertamento 1498 / 2018	3 - Entrate extratributarie 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3010302 - Fitti, noleggi e locazioni 3010302002 - Locazioni di altri beni immobili	35.541,00	Anticipazione dei canoni riferiti all'intero periodo della locazione (esente IVA - art. 10 DPR 633/1972)
Totale Accertamenti					35.541,00	
S	20907075 / 0 Interventi ex Caserma Piave	Prenotazione impegno 4301 / 2018	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2020109 - Beni immobili 2020109004 - Fabbricati industriali e costruzioni leggere	43.738,86	Spesa a titolo di riaddebito delle spese sostenute dall'Associazione Casa dei Beni Comuni
Totale Impegni					43.738,86	

EX CASERMA PIAVE
EDIFICIO N. 8
VIA TIZIANO VECELLIO, 85/I
FOGLIO 48 P.LLA 351 SUB 6



PIANO TERRA



COMUNE DI BELLUNO

PROVINCIA DI BELLUNO

REP. N. _____

SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA

OGGETTO: LOCAZIONE CON VALORIZZAZIONE PATRIMONIALE DI FABBRICATO (EDIFICIO N. 8) SITO PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO “EX CASERMA PIAVE” IN VIA TIZIANO VECELLIO, 82 A BELLUNO.

tra

1) _____ nato ad _____, che
interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente Coordinatore Ambito Tecnico – Area Patrimonio e Demanio del **Comune di Belluno**, Ente Pubblico Locale, con sede in Piazza Duomo n. 1, - 32100 Belluno, **C.F. 00132550252**, ai sensi del vigente Statuto Comunale e in virtù del Decreto del Sindaco n. 2 del giorno 1 marzo 2018 ad oggetto “*Assegnazione incarico di coordinatore d’Ambito all’arch. Carlo Erranti*”.

e

2) _____ nata a _____ che
interviene nel presente atto in qualità di Presidente - Legale Rappresentante pro tempore dell’**Associazione di Promozione Sociale Casa dei Beni Comuni C.F. 93050020259** con sede in _____ –
32100 Belluno, autorizzato con verbale di nomina del giorno --
-----, di seguito denominata anche “Locataria”.

Premesso che

• con atto di transazione repertorio del Notaio M. Palumbo n. 31551 del 05.04.2012 registrato a Belluno il 10.04.2012 al n. 1316 serie 1T, trascritto a

Belluno il 14.04.2012 ai nn. 4225 e 3437 di formalità, il Comune di Belluno ha acquisito dall'Agenzia del Demanio, per il diritto di proprietà superficaria (disponendo già della proprietà dell'area), il complesso immobiliare denominato “*ex Caserma Piave*”, in via Tiziano Vecellio, censito nel Catasto Fabbricati al Foglio 48 con la particella 351, cat. B1 cl. 1 cons. m³ 39.706 rendita € 36.911,49.=;

- il compendio, acquisito al patrimonio disponibile del Comune, consta di un vasto appezzamento di terreno urbano (pari a circa 32.000 m²), sul quale sono presenti una serie di edifici con caratteristiche tipologiche e funzionali differenziate, con una volumetria di m³ 39.706;
- l'area rientra integralmente tra le Z.T.O. F, destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, normate dall'art. 7 delle NN.TT.A. del P.R.G. vigente;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26.02.2009, ai sensi dell'art. 7, par. 6 delle NN.TT.A. del P.R.G. vigente è stata modificata l'originaria destinazione F.M dell'area della ex Caserma Piave prevedendo due azzonati: FII (servizi tecnologici) nella porzione sud dell'area (ritenuta all'epoca idonea per l'insediamento di un Polo Ecologico Comunale) e F.PS (pubblici servizi) per il resto dell'area; una fascia lungo via Tiziano Vecellio risulta inoltre classificata quale Z.T.O. F.VV (verde vincolato ambito Variante Venegia – art. 7, 18 NN.TT.A. P.R.G. Vigente) e zona di rispetto stradale;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30.09.2014 ad oggetto “modifica destinazione specifica Z.T.O. F – art.- 7 comma 6 delle NN.TT.A del P.R.G. - ex Caserma Piave” è stata modificata la specifica destinazione della suddetta zona;

- l'area rientra integralmente nella zona di tutela “B” del Piano di Rischio Aeroportuale, di cui alla variante al P.R.G. approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 del 12.05.2009;
- l'art. 7 delle NN.TT.A del P.R.G. vigente prevede che nelle Z.T.O F sia ammesso l'intervento di soggetti, anche privati, subordinato alla stipula di una convenzione e che sulla ammissibilità ed opportunità dell'intervento sotto il profilo del concreto perseguimento dell'interesse pubblico e della garanzia della funzione pubblica, nonché sui conseguenti contenuti della convenzione si esprima il Consiglio Comunale attraverso apposita deliberazione;
- l'Amministrazione comunale non è in grado di assumere l'impegno finanziario per il recupero e la riqualificazione dell'area e dei fabbricati ai fini della loro utilizzazione;
- nell'ambito delle proprie politiche culturali e sociali basate su solidarietà, pluralismo, sussidiarietà e sul connubio tra ambiente e cultura come mezzo per il miglioramento della qualità della vita, l'Amministrazione Comunale intende promuovere l'avvio di un progetto per l'utilizzo dell'area, mirato all'insediamento di attività/iniziative che rivestano anche un interesse ed una rilevanza di carattere pubblico, con la finalità di incentivare la massima fruizione e valorizzazione del sito in cui insiste la “ex Caserma Piave”, anche quale luogo di cultura e di aggregazione;
- in particolare il Comune intende perseguire gli obiettivi di:
 - recupero degli edifici e degli spazi dell'area dell'ex Caserma Piave;
 - valorizzazione del mondo del volontariato e dell'associazionismo;
 - valorizzazione dei soggetti territoriali che propongano progetti innovativi e sostenibili;

- sviluppo di professionalità di settore ed opportunità di impiego;
- avvio di progettualità diffuse e continuative;
- creazione di uno stretto legame tra Amministrazione e Comunità, che sia espressione di una progettualità complessiva di coinvolgimento dei cittadini nella vita della Città;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 43 del 21.03.2014 è stato approvato lo studio denominato “ex Caserma Piave – Analisi dello stato di fatto e prospettive di valorizzazione” predisposto dal Servizio Opere Pubbliche/Espropri del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio ed Attività Socio-culturali e conservato agli atti del medesimo Servizio nonché lo schema di bando per la presentazione di manifestazioni d'interesse alla realizzazione di progetti nell'ambito dell'area della ex Caserma Piave;
- in data 01.04.2014 è stato pubblicato l'avviso per la presentazione, da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati, di proposte relative al recupero e all'utilizzo degli edifici presenti nell'area denominata “ex Caserma Piave”, per la realizzazione di progetti, possibilmente ad alto contenuto di innovazione, e di iniziative ed attività a specifico contenuto culturale, aggregativo, sociale, sportivo, formativo ed imprenditoriale;
- entro il termine previsto dal bando del 31.05.2014 sono pervenute n. 16 manifestazioni di interesse;
- in particolare con nota del 29.05.2014, assunta al protocollo comunale n. 16271 del 29.05.2014, l'Associazione di Promozione Sociale Casa dei Beni Comuni ha presentato una proposta relativa alla realizzazione di uno spazio sociale autogestito che si articolava negli immobili n. 8 (con sala polifunzionale per incontri, eventi, assemblee, area per studio e co-working,

bar con relativo magazzino, ufficio e servizi igienici), n. 12 (hangar da trasformare in padiglione dello sport con campo polifunzionale, palestra di roccia, rampa per skateboard, piccola palestra per arti orientali e boxe dilettantistica, magazzino e spogliatoio da affidare alla gestione di un gruppo da costituire in A.S.D., mirata in particolare a percorsi di inclusione sociale) e n. 11 (hangar da destinare in parte a laboratorio polifunzionale e deposito per le attività di officina e falegnameria necessarie al progetto, workshop e corsi di formazione, in parte a magazzino attrezzature e in parte a piccole fiere, esposizioni e iniziative culturali), prevedendo inoltre il possibile utilizzo della tettoia n. 9 per eventi estivi, a servizio di tutte le realtà ospitate dal complesso;

- l'Associazione, che si propone come capofila di un gruppo costituito anche da altre organizzazioni (Comitato Bellunese Acqua Bene Comune, Associazione di promozione sociale Bug, Gruppo Rovesci e Diritti, Collettivo Belluno Più, Gruppo Coltivare Condividendo, A.P.S. Slowmachine, Gruppo Natura Lentiai, Progetto Pubbliche Energie) svolge da anni una intensa attività tesa alla costruzione di una "capacità comunitaria", quale antidoto alla frammentazione sociale e mezzo per la valorizzazione delle risorse positive, attraverso la cooperazione attiva nell'organizzazione e condivisione di attività culturali, di formazione, sociali, sportive ecc.;

- con Deliberazione di Giunta comunale n. 145 del 28.08.2014, l'Amministrazione ha stabilito di assegnare all'Associazione "Casa dei Beni Comuni", per la realizzazione del progetto presentato, l'edificio n. 8 e l'hangar n. 12 ed ha approvato uno schema tipo di convenzione, in attuazione del principio di sussidiarietà (ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione e dell'art. 3, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000) e dell'articolo 7 delle NN.TT.A

del P.R.G. vigente;

- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 30.09.2014, come successivamente rettificata con Deliberazione di Consiglio comunale n. 60 del 28.11.2014, sono state definite le percentuali di riduzione da applicare al canone di locazione previsto al termine del periodo di recupero dell'intervento effettuato dai soggetti assegnatari;
- con scrittura privata repertorio n. 250 del 15.12.2014 è stata stipulata la convenzione, ai sensi dell'articolo 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G. attraverso la quale il Comune di Belluno ha autorizzato l'Associazione "Casa dei Beni Comuni" allo svolgimento dei lavori di recupero del fabbricato n. 8 e dell'hangar n. 12 siti nell'ambito del compendio immobiliare denominato "ex Caserma Piave" in via Tiziano Vecellio numero 82 e catastalmente identificato nel Catasto Fabbricati al foglio 48 con la particella 351;
- con denuncia di variazione (Docfa) approvata dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Belluno – Territorio in data 28.04.2015 protocollo n. BL0028719 la particella 351 è stata soppressa e suddivisa in subalterni tra cui i subalterni 6 e 7 corrispondente all'edificio n. 8 ed all'hangar n. 12;
- con denuncia di variazione (Docfa) approvata dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Belluno – Territorio in data 5.02.2018 protocollo n. BL0009372 è stata aggiornata la planimetria catastale a seguito dei lavori eseguiti;
- con note a firma del Presidente, assunte al protocollo comunale al n. 10212 del 9.03.2018 e n. 24555 del 26.06.2018, conservate agli del Area Patrimonio e Demanio, l'Associazione "Casa dei Beni Comuni" ha presentato la

rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto dei lavori di recupero dell'edificio n. 8 (articolo 2 della convenzione rep. n. 250/2014), ammontanti ad € 43.738,86.=-;

- la suddetta rendicontazione delle spese sostenute per € 43.738,86.=- è stata approvata dal Dirigente Coordinatore d'Ambito Tecnico, arch. Carlo Erranti con nota in data 28.06.2018, conservata agli atti dell'Area Patrimonio e Demanio;
- l'immobile in oggetto rientra nel patrimonio disponibile del Comune di Belluno;
- con Determinazione del Dirigente Coordinatore Ambito Tecnico – Area Patrimonio e Demanio n. ----- del ----- è stato approvato il relativo schema contrattuale di locazione con valorizzazione patrimoniale.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

Il Comune di Belluno proprietario, come sopra rappresentato, concede all'Associazione "Casa dei Beni Comuni", come sopra rappresentata, che accetta in locazione con valorizzazione il fabbricato edificio n. 8, sito nell'ambito del compendio immobiliare denominato "Ex Caserma Piave" in via Tiziano Vecellio 82/I., attualmente censito al Catasto Fabbricati al Foglio 48, particella 351, subalterno 6, per gli scopi ed alle condizioni indicati nel presente atto:

DESCRIZIONE CATASTALE

Comune di Belluno

Catasto Fabbricati Foglio 48 particella 351 subalterno 6 Categoria B/1 Cl. 1

Cons. 709 m³ Sup. Catastale 193 m² Rendita € 659,10.=;

L'unità immobiliare, concessa in locazione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, appartiene al patrimonio disponibile del Comune di Belluno ed è meglio identificata nella planimetria che si allega sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 3 – Durata

Ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, della citata convenzione repertorio delle scritture private n. 250/2014, la durata del contratto di locazione con valorizzazione dell'edificio n. 8, è di anni 9 (nove) (termine massimo ammissibile ai sensi del citato art. 8) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto.

La durata novennale del contratto di locazione determina il recupero parziale, per la sola somma di € 35.541,00.= dell'investimento effettuato e rendicontato dall'Associazione Casa dei Beni Comuni pari ad € 43.738,86.=, rispetto al valore del canone annuo di mercato (pari a € 3.949,00.=, desunto dalla relazione di stima del Servizio Patrimonio e Demanio datata 19.09.2014).

Alla scadenza del termine sopra indicato la Locataria si impegna a lasciare liberi i locali da persone e cose, fatta salva la possibilità di richiedere la stipula di un nuovo contratto di locazione, alle condizioni di durata e di canone stabiliti all'art. 8, comma 3, caso b), della citata convenzione rep. n. 250/2014.

È espressamente vietato il rinnovo tacito.

La Locataria potrà recedere anticipatamente dal contratto dandone

comunicazione al Comune stesso, con un preavviso di 180 (centottanta) giorni, con lettera raccomandata o a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 4 – Canone

L'importo del canone annuo di locazione determinato in base al valore di stima dell'immobile e desunto dalla relazione di stima del Servizio Patrimonio e Demanio datata 19.09.2014 e conservata agli atti, è pari ad € 3.949,00.= (Euro tremilanovecentoquarantanove/00), esente I.V.A. ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972, e quindi per l'intera durata del contratto di anni 9 (nove), ammonta ad € 35.541,00.= (Euro trentacinquemilacinquecentoquarantuno/00), esente I.V.A. ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972.

Il suddetto canone complessivo di € 35.541,00.= sarà scomputato all'Associazione "Casa dei Beni Comuni" in quanto coperto dalla spesa, pari ad € 43.738,86.=, sostenuta dall'Associazione stessa per la realizzazione dei lavori di recupero dei locali relativi all'edificio n. 8, ai sensi dell'articolo 2 della convenzione rep. n. 250/2014.

La somma di € 8.197,86, relativa a lavori eseguiti e rendicontati (come da note a firma del Presidente dell'Associazione, assunte al protocollo comunale al n. 10212 del 9.03.2018 e n. 24555 del 26.06.2018), che non è possibile recuperare nell'ambito del presente contratto di locazione, sarà tenuta in considerazione nel caso di stipula di un nuovo contratto di locazione, ai sensi dell'art. 8, comma 3, caso b), della convenzione rep. n. 250/2014.

Art. 5 – Spese di gestione

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e delle aree pertinenziali sono a carico della Locataria, così come le spese di pulizia, riscaldamento,

energia elettrica, acqua, telefono, asporto rifiuti, oltre a tutte le imposte eventualmente dovute per legge.

Art. 6 – Utilizzo, Custodia e Responsabilità

L'immobile viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, noto alla parte contraente.

L'Associazione Casa dei Beni Comuni, preso atto della destinazione urbanistica (Zona Omogenea F. PS-AS - *Pubblici servizi e attrezzature sociali* – artt. 7, 7.8 e 7.9 delle NN.TT.A del P.R.G.), nonché delle finalità per le quali viene concessa la locazione, si obbliga ad utilizzare l'unità immobiliare concessa in locazione come sala polifunzionale per incontri, eventi, assemblee, area per studio e co-working, bar con relativo magazzino, ufficio e servizi igienici, per lo svolgimento di attività connesse alle finalità dell'Associazione stessa.

La Locataria s'impegna a custodire l'immobile locato, a mantenerlo con la diligenza del buon padre di famiglia e a restituirlo alla scadenza del contratto integro, salvo il normale deterioramento per l'uso.

La Locataria è responsabile dei danni arrecati a persone o cose in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della locazione e pertanto si impegna a tenere sempre e costantemente sollevato il Comune di Belluno per danni, molestie, oneri e spese che potessero conseguire dall'esercizio della propria attività.

A tal fine la Locataria dichiara di aver stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura della Responsabilità civile, propria e delle persone per le quali deve rispondere per Legge, a copertura degli eventuali danni derivanti da incendio, scoppio, rischio d'uso e con l'obbligo a proprio carico di mantenere in vigore la copertura assicurativa per tutta la durata della locazione. Qualora

la copertura assicurativa risultasse inadeguata o insufficiente, la Locataria risponderà direttamente per l'ammontare dei risarcimenti non coperti dall'assicurazione.

Art. 7 - Titolarità dell'immobile

Il Comune di Belluno dichiara che l'immobile locato è nella piena disponibilità del Comune ed è libero da diritti di terzi, personali o reali, che possano in alcun modo limitare la piena e completa disponibilità da parte della Locataria, che resta pertanto manlevata da ogni evizione o pretesa a qualsiasi titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione del bene locato.

Alla scadenza del termine di cui all'articolo 3 (durata), la proprietà di quanto realizzato nei locali concessi in locazione sarà acquisita al patrimonio del Comune a titolo gratuito senza che la Locataria possa vantare pretese di alcun genere.

Art. 8 - Verifiche

La Locataria dovrà consentire in ogni tempo previa richiesta scritta o telefonica anticipata l'accesso ai locali e alle aree locate da parte del Comune di Belluno, tramite proprio personale a ciò autorizzato o tramite personale esperto, anche esterno alla struttura comunale, parimenti autorizzato, per consentire tutte le ispezioni e le verifiche che si riterranno necessarie per verificare lo stato di manutenzione e l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

Art. 9 – Cessione - Sublocazione

Le Parti convengono che in caso di cessione, a qualsiasi titolo, dell'immobile locato il Comune di Belluno resti obbligato a trasferire al nuovo titolare

dell'immobile il presente contratto, sostituendolo a sé nella posizione di Locatore.

E' vietata la sub-locazione, anche parziale, dei locali e delle aree in oggetto e la cessione o il trasferimento del presente contratto. Ogni eventuale deroga dovrà essere autorizzata per iscritto.

Nel caso in cui si dovessero verificare modifiche degli scopi statutari che incidano sulle finalità del presente contratto riguardanti l'Associazione Casa dei Beni Comuni, tali circostanze dovranno essere comunicate da quest'ultima all'Amministrazione comunale nel termine di 90 (novanta giorni) con lettera raccomandata o a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 10 – Recesso e Risoluzione

Il Comune di Belluno si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento per comprovate esigenze del Comune stesso, comunicandolo alla Locataria con un preavviso di 180 (centottanta) giorni, da comunicarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta elettronica certificata.

Il presente contratto potrà essere risolto nei seguenti casi:

- a) mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto nel presente contratto;
- b) in caso di omessa manutenzione dell'immobile oggetto della locazione;
- c) in caso di mancato rispetto del divieto di sub-locazione e di cessione o trasferimento.

Prima di pronunciare la risoluzione il Comune di Belluno notificherà alla Locataria una diffida con la quale assegnerà un termine per rimuovere le inadempienze.

Il presente contratto potrà essere risolto anticipatamente, oltre che per consensuale accordo tra le parti, anche in caso di modifiche degli scopi statutari dell'Associazione che contrastino con le finalità del presente atto e che non siano compatibili con l'interesse pubblico.

In tal caso l'Amministrazione comunale rientrerà nella piena disponibilità del bene e nulla sarà dovuto all'Associazione Casa dei Beni Comuni a titolo d'indennizzo o recupero per le opere realizzate.

In caso di risoluzione anticipata del presente contratto per comprovate esigenze dell'Amministrazione comunale, il Comune stesso dovrà provvedere alla restituzione della quota del canone di locazione residua già anticipata al momento della stipula del presente atto.

Art. 11 - Spese contrattuali

Le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione della presente scrittura, bolli, diritti di segreteria e quant'altro saranno suddivise nella misura del 50% tra le Parti.

Ai soli effetti fiscali il Comune dichiara che il valore del presente contratto è pari ad € 35.541,00.= (Euro trentacinquemilacinquecentoquarantuno/00) esente I.V.A. ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972.

Art. 12 - Modifiche

Ogni modifica e/o integrazione alle condizioni della presente locazione dovrà essere concordata fra le Parti in forma scritta e produrrà effetto dalla data di sottoscrizione.

Art. 13 – Attestato di Prestazione Energetica

In conformità all'articolo 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 come modificato dalla Legge 3 agosto 2013 n. 90 di conversione del

Decreto Legge 4 giugno 2013 n. 63 di attuazione della direttiva 2010/31/UE, la Concessionaria, dà atto di ricevere, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, le informazioni e la documentazione in ordine all'Attestato di Prestazione Energetica (APE) dell'immobile in oggetto.

Attestato, con codice certificato n. 64559/2018 redatto in data 12.07.2018 dall'architetto Giovanni Bez con studio professionale a Belluno in via IV Aprile 1709 n. 6 – Ponte nelle Api (BL), iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Belluno al n. 401.

La Concessionaria dichiara altresì di essere edotta che i suddetti attestati hanno una validità temporale massima di 10 (dieci) anni a partire dal loro rilascio e devo essere aggiornati ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio.

Art. 14 – Rinvio

Per quanto non previsto e pattuito con il presente contratto, le Parti si richiamano al Codice Civile ed alle disposizioni di Legge vigenti.

Art. 15 – Trattamento dati personali

Il Comune di Belluno, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, informa la Locataria che il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Belluno e che i dati saranno trattati per le finalità di cui al presente atto e per le altre finalità pubbliche.

I dati saranno conservati nella raccolta degli atti repertoriati dal Comune di Belluno.

Art. 16 – Domicilio fiscale - Foro competente

A tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono espressamente domicilio legale:

- il Comune di Belluno presso la sede di Piazza Duomo, 1 – 32100 Belluno;
- l'Associazione Casa dei Beni Comuni presso la sede di via
----- 32100 Belluno;

In caso di controversie il foro competente ed esclusivo è quello del Tribunale di Belluno.

Redatto, letto e liberamente sottoscritto dalle parti contraenti per incondizionata accettazione.

Belluno,-----

Per l'Associazione Casa dei Beni Comuni

Per il Comune di Belluno

(in modalità digitale)

La Locataria per gli effetti di cui all'articolo 1341 comma 2 del Codice Civile, dichiara di aver letto e di approvare tutti gli articoli della presente scrittura ed in particolare approva espressamente per iscritto gli articoli 3 (Durata), 4 (Canone), 6 (Utilizzo, Custodia e Responsabilità), 8 (Verifiche), 9 (Cessione Sub-locazione) 10 (Recesso e Risoluzione), 11 (Spese contrattuali).

Per l'Associazione Casa dei Beni Comuni



COMUNE DI BELLUNO

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: LOCAZIONE CON VALORIZZAZIONE PATRIMONIALE DI FABBRICATO (EDIFICIO N. 8) SITO PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO "EX CASERMA PIAVE" IN VIA TIZIANO VECELLIO, 82 A BELLUNO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1027 del 05/12/2018 si appone, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria nei termini indicati nella scheda contabile allegata al presente provvedimento.

Di dare atto che la spesa di € 43.738,86 è interamente finanziata con avanzo economico.

Belluno li, 05/12/2018

Sottoscritto dal
Coordinatore dell'Ambito Risorse
GALLO SERGIO
con firma digitale



COMUNE DI BELLUNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

OGGETTO: LOCAZIONE CON VALORIZZAZIONE PATRIMONIALE DI FABBRICATO (EDIFICIO N. 8) SITO PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO "EX CASERMA PIAVE" IN VIA TIZIANO VECELLIO, 82 A BELLUNO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.

D'ordine del Segretario Generale, si attesta che viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Telematico della determinazione dirigenziale n. 1027 del 05/12/2018 per 15 giorni consecutivi.

Belluno lì, 05/12/2018

Sottoscritto dal
delegato dal Segretario Generale
GANDIN MARIALORES
con firma digitale